



Decreto Dirigenziale n. 17 del 01/04/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 - DITTA FARAONIO CARMINE -C/DA TERRALOGGIA
- 82020 PAGO VEIANO (BN) - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' RICONOSCIUTA CON
NUMERO V5R8C

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 853/2004 – Ditta FARAONIO CARMINE c/da Terraloggia - 82020 Pago Veiano (BN) – Sospensione dell’attività riconosciuta con numero V5R8C

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 4 del 25 gennaio 2010, lo stabilimento recante il numero di riconoscimento **V5R8C** di proprietà della ditta **DE PALMA ROSALIA** con sede legale e operativa nel Comune di Pago Veiano alla c/da Terraloggia, ai sensi del Regolamento(CE) 853/04 è stato riconosciuto idoneo per lo svolgimento delle seguenti attività, ricomprese nella Sez. I, Allegato III:

- **Macello – SH- Carni Bovine, Suine, Ovine e Caprine;**

- con Decreto Dirigenziale n. 35 del 17 maggio 2010 è stato riconosciuto il cambio di ragione sociale dalla ditta DE PALMA ROSALIA in Ditta **FARAONIO CARMINE**;

- l'ASL di Benevento con nota prot. n. 13337 del 27.01.2014, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 28.01.2014, prot. n. 2014.0059514, ha chiesto, per la ditta suddetta, la sospensione del numero **V5R8C** in quanto, da verifiche effettuate presso lo stabilimento in data 27 gennaio 2014 è stata accertata la interruzione dell'attività;

- quest'Ufficio, con raccomandata A.R prot. n. 2014.0061485 del 28.01.2014, ricevuta dalla ditta destinataria in data 30.01.2014, ha comunicato l'avvio del procedimento relativo al presente atto di sospensione;

- ad oggi nessuna contestazione, memoria o scritto difensivo la ditta ha fatto pervenire a questo Settore;

RITENUTO CHE:

- la D.G.R.C. n. 377 del 31 luglio 2012 disciplinante le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti previsti dal Regolamento (CE) 853/2004 stabilisce che la ripresa delle attività a seguito di sospensione dovrà avvenire nei successivi 12 mesi, pena la revoca del riconoscimento;

VISTI :

- l’art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

- l’art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

- il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: ”Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98”;

- la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: “Ordinamento amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;
- la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- il D.P.G.R.C. n. 279 del 13/11/2013 di conferimento incarico al Dr. Paolo Sarnelli di Responsabile della U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Direzione Generale per la Tutela della Salute il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;
- la nota della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione prot. n. 2014.0126952 del 21/02/2014, mediante la quale si comunicava che a far data dal 24/02/2014 la nuova versione dell'applicativo e-Grammata contempla la possibilità per i Dirigenti U.O.D. di adottare autonomamente gli atti monocratici di loro competenza;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile del Procedimento;

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed in virtù dei poteri conferiti con D.G.R.C. N. 377 del 31/07/2012

- **DI SOSPENDERE**, come in effetti con il presente atto sospende, le attività autorizzate con il numero **V5R8C** in capo alla Ditta **Faraonio Carmine**, con sede legale e operativa c/da Terraloggia Pago Veiano (BN), per un tempo massimo di 12 mesi;
- **DI STABILIRE** che la sospensione decorre dalla data di notifica del presente atto, avvertendo che se entro 12 mesi la Ditta non riprenderà l'attività sarà avviato il procedimento di revoca del numero di riconoscimento **V5R8C**;
- **DI INVIARE** il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla segreteria di Giunta Regionale ed infine al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario dell'A.S.L.BN per la notifica alla Ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza e per l'invio al Comune di Pago Veiano (BN), nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il DIRIGENTE U.O.D.
Dr. Paolo Sarnelli